



MUNICIPIO DELLA CITTA' DI NARO

(LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

DELIBERA N. 71

DEL 30/12/2016

OGGETTO :

Proroga contratti di lavoro a tempo determinato e part-time n. 33 soggetti provenienti dal bacino LL.RR n. 16/06 e n. 27/07.

L'anno DUEMILASEDICI addì trenta del mese di dicembre alle ore 12,20 e seguenti in Naro e nel Palazzo Municipale si è riunita la Giunta comunale nelle seguenti persone :

- | | | |
|----------------------------|--------------|-------|
| • Cremona Calogero | Sindaco | |
| • Cangemi Calogero | Vice Sindaco | |
| • Donato Giuseppe | Assessore | |
| • Lisinicchia Francesco | Assessore | |
| • Dainotto Francesca Maria | Assessore | |

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale dr. Giuseppe Vinciguerra ai sensi dell'art. 52 della Legge n. 142/90 come recepita con L.R. n. 48/91.

Il Presidente, con l'assistenza del Segretario Comunale dr. Giuseppe Vinciguerra, invita i membri della Giunta Comunale all'esame della seguente proposta di deliberazione.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

PREMESSO CHE:

- con deliberazione giuntale n. 110 del 30/12/2014 è stata confermata la deliberazione giuntale n. 11 del 17/02/2014 e sono stati **prorogati sino al 31/12/2016** i contratti a tempo determinato e part-time di n. **19 lavoratori** ai sensi e per gli effetti dell'art. 30 L.R. 5/2014 dell'art. 4 D.L. 101/2013, convertito con modificazioni in legge 125/2013;
- con deliberazione giuntale n. 111 del 30/12/2014 è stata confermata la deliberazione giuntale n. 12 del 17/02/2014 e sono stati prorogati sino al 31/12/2016 i contratti di lavoro a tempo determinato e part time ex art. 30, comma 3 l.r. n. 5/2014 ed art. 4 D.L. n. 101/2013, convertito con modificazioni in legge n. 125/2013, per i n. **29** lavoratori di cui alla deliberazione giuntale n. 4 del 4/2/2010;
- dei 48 (quarantotto) lavoratori (19 della deliberazione giuntale n. 110/2014 + 29 della deliberazione giuntale n.111/2014), **15 (quindici) sono stati già stabilizzati**, di talché **restano da stabilizzare i restanti 33 (trentatre) lavoratori** di cui all'allegato **elenco sub A**, per i quali è possibile procedere alla proroga dei contratti a tempo determinato per ulteriori anni 2 (due);

DATO ATTO CHE:

- l'art. 4, comma 6, del d.l. n. 101/2013, convertito con modificazioni dalla legge n.125/2013, recante la disciplina in materia di procedure di cd. stabilizzazione, prescrive che *“a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2016, al fine di favorire una maggiore e più ampia valorizzazione della professionalità acquisita dal personale con contratto di lavoro a tempo determinato e, al contempo, ridurre il numero dei contratti a termine, le amministrazioni pubbliche possono bandire, nel rispetto del limite finanziario fissato dall'articolo 35, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, a garanzia dell'adeguato accesso dall'esterno nonché dei vincoli assunzionali previsti dalla legislazione vigente e, per le amministrazioni interessate, previo espletamento della procedura di cui all'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, **procedure concorsuali, per titoli ed esami, per assunzioni a tempo indeterminato di personale non dirigenziale riservate esclusivamente a coloro che sono in possesso dei requisiti** di cui all'articolo 1, commi 519 e 558, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e all'articolo 3, comma 90, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, nonché a favore di coloro che alla data di pubblicazione della legge di conversione del presente decreto hanno maturato, negli ultimi cinque anni, almeno tre anni di servizio con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato alle dipendenze dell'amministrazione che emana il bando, con esclusione, in ogni caso, dei servizi prestati presso uffici di diretta collaborazione degli organi politici (...)”*;
- il comma 9 dell'art. 4 del d.l. 101/2013 ha autorizzato le amministrazioni pubbliche a **prorogare – fino al 31.12.2016** - i contratti a tempo determinato in essere con soggetti che hanno maturato almeno tre anni di servizio alle proprie dipendenze, a condizione che tali amministrazioni abbiano previsto nella propria programmazione triennale del fabbisogno di personale l'avvio delle procedure speciali di reclutamento disciplinate dalla richiamata normativa, introducendo quella che la circolare n. 5/2013 FP ha definito **“proroga finalizzata”**, individuandola come *“disciplina speciale che scaturisce dal percorso che il legislatore ha predisposto per il superamento del precariato”*;
- l'art. 1, comma 426, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015) ha disposto che *“in relazione alle previsioni di cui ai commi da 421 a 425 **il termine del 31 dicembre 2016, previsto dall'articolo 4, commi 6, 8 e 9, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, per le finalità volte al superamento del precariato, è prorogato al 31 dicembre 2018, con possibilità di utilizzo, nei limiti previsti dal predetto articolo 4, per gli anni 2017 e 2018, delle risorse per le assunzioni e delle graduatorie che derivano dalle procedure speciali**”, di fatto*

- prorogando al 31 dicembre 2018 il termine per le procedure di stabilizzazione di cui al citato art. 4 del decreto legge n. 101 del 2013** (così Corte dei Conti - Sezione di controllo per la Regione siciliana in deliberazione n. 131/2016/GEST del 27 giugno 2016 - par. 10.5);
- per le regioni a statuto speciale e per gli enti territoriali compresi nel territorio delle stesse, il **comma 9-bis dell'art. 4 cit.** ha previsto la **possibilità di derogare** per la “proroga finalizzata” ai limiti previsti dall'art. 9, comma 28 del d.l. 78/2010, convertito dalla L. 122/2010 in materia di tetto alla spesa per i contratti a tempo determinato, fermi restando gli altri vincoli e presupposti normativi di praticabilità di detta proroga, ma esclusivamente “*a valere sulle risorse finanziarie aggiuntive appositamente individuate dalle medesime regioni attraverso misure di razionalizzazione della spesa certificata dagli organismi di controllo interno*”;

DATO ATTO ALTRESI' CHE:

- che la Regione Siciliana con l'**art. 30, comma 3 della l.r. 5/2014**, come sostituito dall'art. 5 della l.r. 2/2015, ha recepito la richiamata disciplina statale, autorizzando la **c.d. “proroga finalizzata” fino al 31.12.2016 dei contratti di lavoro subordinato** a tempo determinato instaurati dai lavoratori di cui all'art. 2, comma 1, del d. lgs. 81/2000 e di cui all'art. 3, comma 1, del d.lgs. n. 280/1997, come recepiti dalla l.r. n. 24/2000, **istituendo un apposito fondo destinato agli enti locali che autorizzano tali proroghe**, il quale rappresenta, in base all'art. 30, comma 8, della l.r. 5/2014, come modificato dall'art. 2, comma 2, della l.r. 2/2015, “*la partecipazione contributiva della Regione per le finalità previste dall'art. 4, commi 9 e 9-bis del decreto legge 31 agosto 2013, n.101*” e successive modifiche ed integrazioni;
- dell'orientamento interpretativo della Corte dei Conti, sezione regionale di controllo della Regione siciliana, secondo cui la “**proroga finalizzata**” è strettamente funzionale all'attuazione del *programma del fabbisogno di personale* con cui sono autorizzate –nel rispetto dei vincoli normativi e finanziari- **le stabilizzazioni del personale** di cui all'art. 4, comma 6 del richiamato d.l. 101/2013 (*cfr. deliberazioni nn. 54/2014, 99/2014, 192/2014, 225/2014, 259/2014, 47/2015, 55/2015*), con la conseguenza che solo l'avvenuto avvio del programma delle stabilizzazioni legittima la proroga dei contratti a tempo determinato in essere;
- il comma 213 dell'art. 1, della L. 27.12.2013, n.147 (legge di stabilità 2014), modificando il richiamato **comma 9-bis dell'art. 4 del d.l. 101/2013**, ha previsto la possibilità per le regioni a statuto speciale e per gli enti locali di tali regioni di poter procedere per il solo anno 2014 alla proroga dei contratti a tempo determinato in essere “in deroga ai termini e vincoli” di cui al comma 9, e anche nell'ipotesi in cui nell'anno 2013 l'ente locale non abbia rispettato il patto di stabilità, “*permanendo il fabbisogno organizzativo e le comprovate esigenze istituzionali volte ad assicurare i servizi già erogati*”;
- anche tale norma è stata espressamente recepita, con la tecnica del rinvio dinamico, dalla Regione siciliana con il **comma 4 dell'art. 30 della l.r. 5/2014** (“*nel rispetto di quanto previsto dal comma 9 bis e successive modifiche ed integrazioni del citato articolo 4*”);
- gli effetti di tale norma, originariamente limitati al solo anno 2014, sono stati prorogati a tutto il 2015 dall'art. 1, comma 268, della legge n. 190/2014 (legge di stabilità 2015), e a tutto il 2016 dall'art. 1, comma 215 della legge n. 208/2015 (legge di stabilità 2016) con effetti diretti nell'ordinamento regionale in virtù del rinvio dinamico al citato **comma 9-bis contenuto nel comma 4, dell'art. 30, della l.r. 5/2014**,
- con il **comma 9 dell'art. 27 della L.R. n. 3-2016 (legge di stabilità regionale per l'anno 2016)**, è stato modificato il comma 4 dell'art. 32 della legge regionale n. 5/2014, sostituendo le parole “*e fino al 31 dicembre 2016*” con le parole “*e fino al 31 dicembre 2018*” ed aggiungendo dopo le parole “*n. 125/2013*” le parole “*e dell'articolo 1, comma 426, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sussistendone i presupposti*”, prevedendosi di tal guisa la possibilità di prorogare i rapporti contrattuali del personale precario in servizio fino al 2018, in ragione dello slittamento del termine di stabilizzazione al 2018 ad opera del comma 426 della Legge n. 190-2014 (il Governo nazionale ha tuttavia impugnato la norma regionale, sostenendo che la stessa violi l'art. 4, co. 6 del d.l. n. 101-2013, la quale prevede la cd. “*proroga finalizzata*” alle stabilizzazioni fino al 2016);

VISTO l'art. 3, comma 3 del decreto-legge 29 dicembre 2016, contenente proroghe di termini di disposizioni legislative (cd. **Milleproroghe 2017**), in attesa di promulgazione e pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, che differisce gli effetti del **comma 9-bis dell'art. 4**, del d.l. 101/2013 **al 31.12.2018**;

CONSIDERATO che tale norma produce effetti autorizzatori anche nella Regione Siciliana, in virtù del *rinvio dinamico* alla fonte di produzione contenuto nel richiamato comma 4 dell'art. 30 della l.r. 5/2014;

CONSIDERATO, pertanto, che anche **per l'anno 2017** è consentita – nelle regioni a statuto speciale - **la proroga di tutti i contratti a tempo determinato in essere richiamati in premessa**, anche a prescindere dall'aver concluso la verifica istruttoria della sussistenza delle condizioni normative e finanziarie e delle esigenze organizzative per poter avviare –mediante l'approvazione dell'atto di programmazione triennale del fabbisogno di personale- le procedure di reclutamento speciale di cui al comma 6 dell'art. 4 del d.l. 101/2013 (*id est*, le stabilizzazioni), che hanno come destinatari i soggetti che al 31 dicembre 2013 erano titolari da almeno 3 anni di un contratto a tempo determinato alle dipendenze dell'ente;

DATO CHE:

- con deliberazione giunta n. 61 del 18/11/2016, ad oggetto: "*Programmazione triennale del fabbisogno di personale/stabilizzazioni 2016/2018*", si è provveduto a programmare n. 2 stabilizzazioni dei lavoratori di cui in premessa rispettivamente per l'anno 2017 e per l'anno 2018;
- con deliberazione giunta n. 66 del 24/11/2016, ad oggetto: "*Approvazione della relazione sulle potenzialità di assunzioni nel triennio 2016 – 2018 (art. 27 comma 2 legge regionale 17 marzo 2016 e ss.mm.ii.)*", si è provveduto a focalizzare lo stato dell'Ente con riferimento alla possibilità di stabilizzare il personale precario di cui in premessa;
- con deliberazione giunta n. 51 del 18/10/2016, modificata con deliberazione giunta n. 55 del 27/10/2016, è stata rideterminata la **dotazione organica** dell'Ente, confermando comunque i posti vacanti e disponibili per tutti i 33 lavoratori (n. 31 di categoria C e n. 2 di categoria D1) con contratto a tempo determinato provenienti dal bacino lsu con previsione oraria di lavoro settimanale part-time e comunque pari all'orario di lavoro attualmente svolto col contratto a tempo determinato;

PRESO ATTO della delibera legislativa dell'Assemblea Regionale Siciliana del 28 dicembre 2016 con cui è stato approvato il disegno di legge n. 1278 contenente "**Disposizioni in materia di autonomie locali e per la stabilizzazione del personale precario**", il quale contiene (**art. 2**) disposizioni per il riassorbimento del personale in esubero dei liberi consorzi comunali coerenti con la richiamata disciplina dell'art. 1, commi 423 e 424 della legge n. 190/2016 e (**art. 3**) **specifiche disposizioni per la stabilizzazione del personale precario**, che fissano al 31.12.2018 i termini di conclusione delle procedure di cui **all'art. 4, commi 6 e 8** del d.l. n. 101/2013, garantendo la copertura finanziaria ventennale per la spesa a regime del personale stabilizzato secondo i parametri consolidati al 31.12.2015 e specifiche penalizzazioni per gli enti che, sebbene in possesso delle condizioni anche finanziarie, non procedono alla stabilizzazione;

DATO ATTO, pertanto, che nelle more dell'attuazione del processo di stabilizzazione, anche alla luce della normativa regionale in corso di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, allo stato ai fini della tutela dei livelli occupazionali relativamente al personale precario appare necessario avvalersi anche della **proroga in deroga** di cui al citato **comma 9-bis dell'art. 4** del d.l. 101/2013 e *s.m.i.*, la quale

è consentita “*permanendo il fabbisogno organizzativo e le comprovate esigenze istituzionali volte ad assicurare i servizi già erogati*”;

CONSIDERATO che il **comma 9 dell’art. 3 del richiamato disegno di legge regionale** autorizza la proroga dei rapporti in essere;

CONSIDERATO, tuttavia, che la proroga dell’efficacia dei contratti in questione deve essere compatibile con le risorse finanziarie disponibili e deve garantire l’equilibrio tendenziale del bilancio, **soprattutto nella fase dell’esercizio provvisorio**;

EVIDENZIATO che con il richiamato art. 30 della l.r. 5/2014 la Regione siciliana ha abrogato a decorrere dal 2014 il previgente sistema di contribuzione alla spesa sostenuta dai comuni per la retribuzione al personale titolare di contratti a tempo determinato (comma 6), sostituendolo (commi 7 e segg.) con un fondo straordinario per la salvaguardia degli equilibri di bilancio finalizzato a “*compensare gli effetti degli squilibri finanziari sul complesso delle spese di personale*” (secondo la definitiva versione di cui all’art. 2, comma 1, della l.r. 2/2015), le cui concrete modalità di riparto sono state stabilite con le circolari dell’Assessorato alle Autonomie locali e alla funzione pubblica n. 2/S.2 del 11.3.2015 e 6/S.2 del 15.6.2015, n. 5/2016 e 7/2016 che hanno dettato le linee di indirizzo attuativo di carattere generale per l’erogazione dell’acconto ed il saldo del contributo in questione;

PRESO ATTO del D.A./ S.2 del 28.12.2016 dell’Assessore regionale alle autonomie locali con il quale è stato approvato il piano di riparto del contributo di cui al richiamato art. 30 comma 7 e segg. della l.r. 5/2014 e s.m.i. per l’anno 2016 per l’importo complessivo di € 181.900 migliaia, a valere sulla missione 15, programma 3, capitolo 191310 del bilancio regionale esercizio 2016, approvato con la l.r. 4/2016, e successivamente modificato dall’art. 4, comma , della l.r. 14.7.2016, n.14;

DATO ATTO che, allo stato, non risultano approvati né il bilancio della Regione per l’anno 2017 né la relativa legge di stabilità e che, pertanto, non è determinato il quadro di finanza pubblica regionale che ha effetti sugli equilibri del bilancio comunale;

PRESO ATTO, tuttavia, che il richiamato disegno di legge n. 1278 approvato in via definitiva dall’Assemblea Regionale Siciliana il 28.12.2016 prevede:

- al comma 12 dell’art. 3 uno stanziamento per l’anno 2017 di € 181.900 migliaia per la copertura del fondo di cui all’art. 30, comma 7 e segg. della l.r. 5/2014 e s.m.i., e cioè in misura pari alle risorse trasferite nel 2016;
- ai commi 13 e 14 una modifica del sistema di contribuzione delle spese sostenute dai comuni per far fronte alle retribuzioni del personale precario, non collegando il contributo agli squilibri sull’aggregato spese di personale, ma qualificandolo in termini di “*contributo ai bilanci delle autonomie locali per consentire la prosecuzione delle prestazioni dei lavoratori precari*” del cd. Regime transitorio, con erogazioni trimestrali;
- al comma 10 dell’art. 3 la garanzia della copertura del fabbisogno finanziario per l’onere relativo al personale a tempo determinato destinatario della proroga “*nei limiti della spesa complessivamente sostenuta dall’ente nell’anno 2015*”;

RITENUTO, pertanto, che il quadro normativo in corso di perfezionamento garantisce la copertura finanziaria all’onere relativo alla proroga dei contratti in essere, nei limiti della spesa sostenuta nel 2015 e, comunque, con risorse pari nel complesso a quelle stanziare nel 2016 e ripartite con il richiamato D.A. 354 del 28.12.2016;

VISTA la delibera legislativa dell’Assemblea Regionale Siciliana del 28.12.2016 con la quale è stato approvato il disegno di legge n. 1279 che autorizza l’esercizio provvisorio della regione siciliana fino al 28 febbraio 2017;

RITENUTO, pertanto, di poter autorizzare la proroga dell'efficacia di tutti i contratti a tempo determinato in essere **fino al 31 dicembre 2018**, fatte salve ulteriori valutazioni da poter effettuare all'esito del consolidamento del quadro di finanza pubblica dell'anno 2017;

CONSIDERATO che tutti i soggetti titolari dei contratti di diritto privato sono in atto utilizzati nell'espletamento di funzioni e servizi fondamentali, per cui sussiste l'interesse del comune a deliberare immediatamente una proroga dei rapporti contrattuali evitando di rinviare la decisione a dopo la loro scadenza, circostanza che implicherebbe complesse valutazioni, anche in punto di ammissibilità, circa il loro rinnovo, nonché per assicurare la continuità di erogazione dei servizi istituzionali ai quali da anni i lavoratori sono addetti;

CONSIDERATO, pertanto, di dover autorizzare la prosecuzione dei contratti in essere con tutti i soggetti di cui all'**allegato elenco fino al 31 dicembre 2018**, onde non compromettere la regolare erogazione dei servizi indispensabili e l'esercizio delle funzioni istituzionali dell'ente, fermo restando che a seguito della eventuale modifica del quadro normativo di settore si potrà intervenire con rinnovata ponderazione degli interessi;

CONSIDERATO che all'onere economico si farà fronte con le somme già stanziare nel bilancio 2016/2018, esercizio 2017, impegnando la spesa nei limiti dei dodicesimi dei medesimi stanziamenti dell'esercizio 2017, secondo le regole dell'esercizio provvisorio di cui al novellato art. 163 del Tuel;

DATO ATTO che sulla presente proposta debbono essere acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 53 della L. 142/90 come recepito dalla l.r. 48/1991 e successivamente modificato dall'art. 12 della l.r. 30/2000;

VISTI:

- LL.RR. 85/95 e/o 16//06
- LL.RR. 21/09 e/o 27/07
- la legge di stabilità 2015 all'art. 1 comma 426;
- l'art. 27 comma 9 l.r. n. 3/2016;

PROPONESI

per le motivazioni di cui in premessa

- 1) **PROROGARE** senza soluzione di continuità, dal 1 gennaio 2017 e sino al **31/12/2018**, i contratti a tempo determinato e part-time dei 33 soggetti di cui all'allegato (A), alle medesime condizioni dei contratti in scadenza al 31/12/2016 e secondo le modalità stabilite dal regime giuridico previsto dalle disposizioni di legge vigenti alla data d'instaurazione dei rapporti di lavoro;
- 2) di far fronte alla spesa necessaria (la sola quota a carico del Comune) con i fondi comunali già iscritti nel bilancio 2016/2018, annualità 2017-2018, autorizzando il responsabile del servizio gestione economico personale ad assumere il relativo impegno di spesa con riferimento all'anno 2017 nel rispetto delle regole dell'esercizio provvisorio di cui al novellato art. 163 del Tuel;
- 3) di autorizzare l'ufficio del personale ad avanzare all'Assessorato Regionale alle Autonomie Locali e alla funzione pubblica apposita istanza di accesso al Fondo di cui all'art. 30, commi 7 e segg. della l.r. 5/2014 e s.m.i, a seguito della pubblicazione delle disposizioni organizzative e delle relative istruzioni;
- 4) di stabilire che gli effetti della presente decisione verranno meno nell'ipotesi in cui i disegni di legge n. 1278 e 1279 già approvati dall'assemblea Regionale Siciliana non dovessero essere pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ovvero se nella legge di approvazione del bilancio regionale 2017 o in altro analogo provvedimento normativo in materia, non dovessero essere previste adeguate risorse di cui all'art. 30, commi 7 e segg.

della l.r. n. 5/2014 e *s.m.i.*, compromettendo l'equilibrio del bilancio comunale, ovvero laddove la dotazione delle risorse complessivamente disponibili non dovesse garantire il rispetto dell'equilibrio di bilancio; a tali fini, il responsabile del servizio finanziario effettuerà puntuali verifiche sull'equilibrio di bilancio, monitorando costantemente in particolare il processo di approvazione del bilancio regionale, la dotazione del Fondo in questione ed il procedimento di riparto delle risorse ai Comuni, e sottoporrà alla Giunta Municipale con tempestività l'eventuale proposta di deliberazione per accertare il verificarsi della condizione risolutiva dell'efficacia dei contratti di lavoro oggetto della presente autorizzazione.

PARERI RESI AI SENSI DELLA L.R. 23/12/2000 n. 30, art. 12

VISTO: si esprime parere favorevole di regolarità tecnica

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE.....

VISTO: si esprime parere favorevole di regolarità contabile

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE.....

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la superiore proposta di deliberazione, munita dei prescritti pareri, che si fa propria nel contenuto, in fatto e in motivazione, e che qui si intende trascritta integralmente;

RITENUTO meritevole di approvazione l'atto deliberativo proposto;

Con votazione unanime resa a scrutinio palese

D E L I B E R A

- 1. DI ACCOGLIERE** la superiore proposta di deliberazione, che si fa propria nel contenuto, in fatto e in motivazione e in conseguenza di adottare il presente provvedimento con la narrativa, la motivazione ed il dispositivo di cui alla proposta stessa, che qui si intende trascritta integralmente.
- 2.** Dichiarare la presente immediatamente esecutiva, su proposta del Sindaco e con separata votazione a scrutinio palese e unanimemente.

Il Presidente

.....

Il Segretario Comunale

.....